

Codice A1715A

D.D. 31 marzo 2025, n. 294

Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda Agri-Turistico Venatoria "CERVO". Rinnovo della Concessione e della zona di allenamento e prove dei cani da caccia di tipo C.



ATTO DD 294/A1715A/2025

DEL 31/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda Agri-Turistico Venatoria “CERVO”. Rinnovo della Concessione e della zona di allenamento e prove dei cani da caccia di tipo C.

Visti e viste:

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale n. 1320 del 19.12.2017 con la quale è stata autorizzata l'istituzione dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata “CERVO” di ha 605.00, ricadente nei comuni di Castelletto Cervo e Masserano, nella zona faunistica della Provincia di Biella, a favore della Signora Elena PLEBANI, fino al 31.01.2025, e con la quale è stata prescritta una zona di divieto di caccia nella fascia posta fino a 500 m di distanza dal SIC IT1120004 “Baragge di Rovasenda”;

la determinazione dirigenziale n. 368 del 20/03/2018 con la quale è stata autorizzata all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata “CERVO”, l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, avente una

superficie di ettari 171.38 e che tale zona è istituita fino alla data di scadenza della concessione dell'azienda agriturismo-venatoria, cioè fino al 31.01.2025;

la determinazione dirigenziale n. 1247 del 10/12/2018 con la quale è stato autorizzato l'ampliamento dell'azienda Agri Turistico Venatoria "CERVO" per ettari 72.00.00 per portare la superficie aziendale complessiva a ettari 677.00.00;

la determinazione dirigenziale n. 828 del 29/09/2023 con cui

- è stata rettificata la superficie dell'AATV "CERVO" da ettari 677,0000 a ettari 708,6595, di cui ettari 686,5034 sono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituisce base imponibile per il calcolo della tassa di concessione;

- è stata rettificata la superficie della zona di addestramento e allenamento dei cani da caccia da ettari 171,3800 a ettari 166,9105;

l'istanza del 16/10/2024 (Prot. N. 24420), con la quale la Sig.ra PLEBANI Elena ha richiesto il rinnovo della concessione e della zona di addestramento e allenamento dei cani da caccia di tipo C.

Preso atto della dichiarazione, presentata insieme all'istanza del 16/10/2024, fatta ai sensi del DPR 445/2000 da parte della Sig.ra PLEBANI Elena di non aver ricevuto risposta a "seguito di richiesta di integrazione del recesso di tre proprietari" poiché mancanti di alcuni elementi di legge (cartina catastale dei mappali e superficie dei terreni);

preso atto della relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e delle dichiarazioni rese dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza;

visti i verbali di sopralluogo ispettivo del 28/11/2024 e del 17/03/2025, sottoscritti dai funzionari incaricati e conservati agli atti del Settore;

visto il verbale istruttorio del funzionario incaricato e conservato agli atti d'ufficio;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la Concessione e la zona addestramento e allenamento dei cani da caccia di tipo C, per il periodo massimo concedibile secondo la normativa regionale vigente di anni 9, fino al 31 gennaio 2034;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata DGR n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie - AFV - e delle aziende agri-turistico-venatorie - AATV);

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell'allegato A della DGR 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente

provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la DGR 31 gennaio 2025, n. 11-739 recante “Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 della Regione Piemonte ed attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di procedere al rinnovo della concessione della AATV “CERVO” ubicata nei Comuni di Castelletto Cervo e Masserano e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Biella, con una superficie totale di ettari 708,6595 di cui ettari 686,5034 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale), in favore della Sig.ra PLEBANI Elena, fino al 31/01/2034;

- di procedere al rinnovo della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, per una superficie complessiva di ettari 166,9105 fino al 31/01/2034;

- di confermare che deve essere mantenuta una zona a divieto di caccia nella fascia di 500 metri di distanza dal Sito della Rete Natura 2000 Zona SIC "Baraggia di Rovasenda" come definito nella Determinazione Dirigenziale 1320 del 19/12/2017, e come dettagliato nella mappa allegata alla presente determinazione per farne parte integrante;

- di richiamare che il Concessionario, pena la revoca della concessione, è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni di carattere generale e delle misure sito-specifiche che l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore individuerà a seguito della conclusione del giudizio relativo alla valutazione di incidenza inerente la ZSC/SIC IT1120004 "Baraggia di Rovasenda".

- di definire che il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. e di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 1320 del 19/12/2017, nella determinazione dirigenziale n. 368 del 20.03.2018, nella determinazione dirigenziale n. 1247 del 10/12/2018 e nella determinazione dirigenziale n. 828 del 29/09/2023;

- di richiamare le prescrizioni di cui alla DGR 8 marzo 2004 n. 15-11925 che stabilisce che i confini delle AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30, recanti la dicitura "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA - art. 20 legge regionale 70/96". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione o la revoca del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Biella nonché al Settore *Politiche fiscali e contenzioso amministrativo*.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna

selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto

Allegato

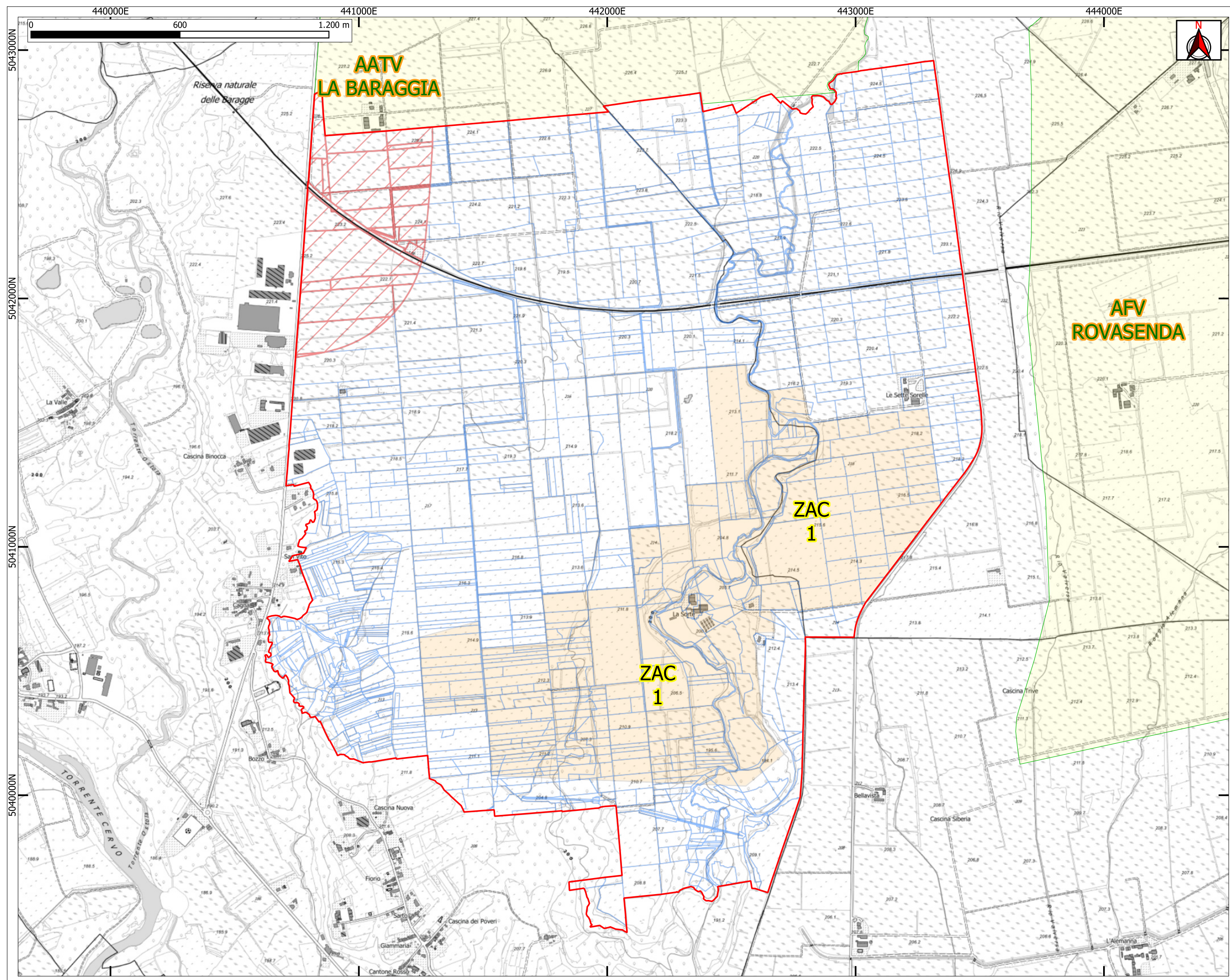


TAVOLA 1/2

**CARTOGRAFIA
PARTICELLARE**

**AZIENDA
CERVO**

TIPO	COD. AZ.
AATV	BI02

PROVINCIE INTERESSATE
BIELLA

COMUNI INTERESSATI
CASTELLETTO CERVO -
MASSERANO

SUPERFICIE TOTALE
708,6595 ha

SUP. TASP
686,5034 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICIE ZAC
1	C	166,9105 ha
1	C	166,9105 ha

- CONFINI AZIENDA**
AZ. LIMITROFE
- CATASTO**
particelle
a "DIVIETO di CACCIA"
- AREE ZAC**
ESTENSIONE ZAC

